



Direzione Centrale Entrate

Roma, 07/04/2026

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 43

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Aliquote contributive applicate ai datori di lavoro agricoli per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato per l'anno 2026**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per l'anno 2026, ai datori di lavoro che operano nel settore dell'agricoltura, che impiegano operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché le aliquote contributive applicate ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato.*

INDICE

1. *Premessa*
2. *Contributi dovuti al FPLD per la generalità dei datori di lavoro agricoli*
3. *Contributi dovuti al FPLD per i datori di lavoro agricoli con processi produttivi di tipo industriale*
4. *Contributi dovuti dalle cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI*
5. *Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale*
6. *Contributi dovuti all'INAIL dal 1° gennaio 2026 per gli operai agricoli dipendenti*
7. *Riduzioni di aliquota per le zone tariffarie nel settore dell'agricoltura per l'anno 2026*
8. *Aliquota per prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAgri)*

1. Premessa

Le aliquote contributive previste per i datori di lavoro agricoli sono assoggettate alle disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive che i datori di lavoro agricoli sono tenuti a versare, per l'anno 2026, per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché le aliquote contributive da applicare ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato (Allegato n. 1).

2. Contributi dovuti al FPLD per la generalità dei datori di lavoro agricoli

Il calcolo delle aliquote contributive previste per i datori di lavoro agricoli avviene in base a quanto disposto in materia contributiva dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 146/1997, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricoli, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l'incremento di 0,30 punti percentuali di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Risulta, invece, esaurito l'adeguamento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

Per **l'anno 2026**, quindi, l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del **30,50%**, di cui **l'8,84%** a carico del lavoratore.

Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

3. Contributi dovuti al FPLD per i datori di lavoro agricoli con processi produttivi di tipo industriale

L'aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell'anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l'aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall'articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Conseguentemente, anche per l'anno 2026, l'aliquota contributiva di tale settore resta fissata

nella misura del **32,30%**, di cui l'**8,84%** a carico del lavoratore.

4. Contributi dovuti dalle cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI

La lettera a) del comma 221 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha modificato e integrato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.

Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura - sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data (cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022), e non sono più assoggettati all'aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

5. Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere adeguata, se inferiore, a quella individuata dall'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell'articolo 9 dell'abrogato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l'anno 2026 è il seguente:

$$€ 58,13 \times 6/39 = € \mathbf{8,94}$$

6. Contributi dovuti all'INAIL dal 1° gennaio 2026 per gli operai agricoli dipendenti

In base a quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro erano fissati nelle seguenti misure:

Contribuzione	Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro	3,1185%

Il Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con la delibera n. 147 del 21 luglio 2025, ha approvato la revisione dei contributi in agricoltura per l'assicurazione di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in attuazione dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La revisione è stata successivamente autorizzata dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

La nuova misura contributiva, pertanto, è la seguente:

Contribuzione	Misura
Assicurazione INAIL in agricoltura	8,5000%

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 159/2025, ai fini dell'adozione della nuova aliquota si provvede con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL.

La revisione dei contributi in agricoltura determina la contestuale cessazione dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013.

7. Riduzioni di aliquota per le zone tariffarie nel settore dell'agricoltura per l'anno 2026

Le riduzioni di aliquota per le zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2026, non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011), sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:

Territori	Misura della riduzione di aliquota
Non svantaggiati	-
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)	75%
Svantaggiati	68%

Tali riduzioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall'articolo 25, comma quarto, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

8. Aliquota per prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAgri)

L'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), modificando l'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha reso strutturali le prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cessano di essere una misura sperimentale.

Pertanto, il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) è effettuato sulla base delle aliquote previste per gli operai a tempo determinato assunti dalla generalità dei datori di lavoro agricoli, con l'applicazione della misura stabilita al comma 352 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 e, quindi, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 220/2010 per i territori svantaggiati.

Il Direttore generale vicario
Antonio Pone

